

CENTURION PAYROLL SERVICE SRL

NEWSLETTER

DICEMBRE 2016

N°4

STUDIO DOTT.SSA

MONICA MELANI

INDICE:

ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA

1. CONSEGUENZE DELL'INCLUSIONE DEL 2016.
2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ROTTAMAZIONE.
3. DECADENZA DALLA SANATORIA DELLE CARTELLE ESATTORIALI
4. RATE IN SCADENZA DAL 2017.
5. ESCLUSIONI DALLA ROTTAMAZIONE.
6. LE CARTELLE NON ANCORA NOTIFICATE: PRECISAZIONI AL DEBITORE SUI CARICHI AFFIDATI NEL 2016.

ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA

Spettabile clientela,

nel recente Decreto Legge 193/2016, collegato alla nuova Legge di Stabilità 2017, è stata approvata la cd. rottamazione delle vecchie cartelle di Equitalia.

In altre parole è stata definita la “sanatoria delle cartelle esattoriali”: tale sanatoria consente di saldare il debito a rate senza sanzioni e interessi di mora.

In sede di conversione parlamentare, l’art. 6 del D.L. 193/2016 ha subito però delle modifiche: la “rottamazione”, infatti, è stata estesa anche ai carichi affidati a Equitalia dal 2000 al 2016 a differenza dell’emendamento che in origine fissava lo spartiacque al 2015.

1. CONSEGUENZE DELL’INCLUSIONE DEL 2016

L’inclusione del 2016, avvenuta in fase di conversione, comporta delle conseguenze rilevanti. Vediamo ora quali sono gli effetti principali.

- Slittamento del termine per la presentazione o integrazione delle istanze di “rottamazione”: in altre parole tale termine è fissato al 31 Marzo 2017, mentre, la risposta di Equitalia dovrà pervenire entro il 31 Maggio 2017. Si precisa che entro la stessa data del 31 Marzo 2017 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
- Aumento del numero massimo di rate, per saldare il conto, da 4 a 5 con scadenza a luglio 2017, settembre 2017, novembre 2017, aprile 2018, settembre 2018: in altre parole il 70% dell’importo complessivo dovrà comunque essere versato entro la fine del 2017 mentre, il restante 30% nel 2018.

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ROTTAMAZIONE

Chi può presentare domanda? Avranno la possibilità di presentare domanda tutti i contribuenti che hanno ricevuto cartelle esattoriali dal 2000 al 2016 emesse da Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, per i ruoli relativi ad imposte come Imu, Irpef, Irap, Ires, e a contributi previdenziali e assistenziali affidati dall’Agenzia delle Entrate, dall’Inps o dall’Inail.

Per presentare la domanda si segnala che il debitore è tenuto a manifestare all’Agente della Riscossione (ADR o Equitalia) la sua volontà di avvalersi della sanatoria, pertanto, potrà farlo

semplicemente utilizzando il modulo in allegato alla presente, e comunque scaricabile anche dal sito di Equitalia.

Il debitore, dovrà inoltre dichiarare in quante rate intende saldare il debito ed eventuali pendenze di giudizio aventi ad oggetto i carichi a cui si riferisce la dichiarazione, assumendo l'impegno di voler rinunciare al giudizio stesso.

Tuttavia, gli adempimenti di competenza dell'Agente di Riscossione relativi al 2016 potrebbero non essere eseguiti prima della scadenza prevista al 31 Marzo 2017 per ragioni di tempo. In altre parole in questo caso si prevede che Equitalia debba avvertire l'interessato, a mezzo di posta ordinaria, dell'esistenza di partite che le sono state affidate, ma con riferimento alle quali non è ancora stata notificata la cartella, né è stata trasmessa la raccomandata susseguente agli accertamenti esecutivi né è stato notificato l'avviso di addebito.

3. DECADENZA DALLA SANATORIA DELLE CARTELLE ESATTORIALI

I casi previsti di decadenza dalla sanatoria sono: pagamento insufficiente o versamento in ritardo anche di un solo giorno.

Tuttavia, si precisa che, nel caso in cui si decada dalla possibilità di avvalersi della sanatoria, è possibile chiedere la dilazione del debito residuo: **in altre parole** ciò è possibile purchè le notifiche dell'accertamento esecutivo, dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento non siano avvenuti più di 60 giorni prima della presentazione dell'istanza stessa.

4. RATE IN SCADENZA DAL 2017

Per tutte quelle rate in scadenza a partire dal 1° Gennaio 2017, si prevede la possibilità di sospensione di tutti i pagamenti fino alla prima rata fissata dalla Legge per la cd. rottamazione.

5. ESCLUSIONI DALLA ROTTAMAZIONE

Il nuovo sistema della cd. rottamazione delle cartelle include solamente i debiti tributari o gli obblighi previdenziali o assistenziali.

La rottamazione, inoltre, è stata estesa anche alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

6. LE CARTELLE NON ANCORA NOTIFICATE: PRECISAZIONI AL DEBITORE SUI CARICHI AFFIDATI NEL 2016

Come accennato precedentemente, la Legge di conversione ha modificato ed esteso la rottamazione ai ruoli affidati a Equitalia fino alla fine del 2016.

A tal proposito, potrebbe verificarsi il caso di carichi trasmessi a Equitalia dei quali il contribuente non è ancora a conoscenza.

Pertanto è stabilito che Equitalia ha il dovere di informare (per mezzo di posta ordinaria) il debitore entro la fine di Febbraio 2017. In altre parole entro il 28 Febbraio 2017, l'Agente della Riscossione avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 Dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento.

Le relative informazioni sull'esistenza e sulla quantificazione dei carichi definibili devono essere messe a disposizione presso gli appositi uffici del concessionario e sull'apposita area del relativo sito.

I dati della società di riscossione sono importanti e necessari per accertare la data di affidamento del ruolo, che non è desumibile dalla cartella di pagamento.

E' inoltre possibile scegliere di definire singole partite iscritte a ruolo, anche se contenute nella medesima cartella o nello stesso atto di affidamento, infatti non è obbligatorio regolarizzare tutti i debiti. Inoltre, è ammessa alla definizione la totalità delle entrate iscritte a ruolo, con le eccezioni tassativamente elencate dalla Legge stessa. Tali eccezioni sono: i dazi e le accise; l'Iva all'importazione; le somme derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; gli importi costituenti recuperi di aiuti di Stato; le sanzioni di carattere penale; le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni fiscali o di carattere contributivo.

Ma il condono Equitalia per quali cartelle esattoriali si può richiedere? La nuova sanatoria di Equitalia 2017 riguarda:

- Tutti i contribuenti;
- Tutte le vecchie cartelle di pagamento Equitalia emesse entro il 31 Dicembre 2016;
- I tributi emessi dell'Agenzia delle entrate, contributi Inps e Inail, Enti locali, ecc.;
- Multe stradali per le violazioni del Codice Stradale, ma solo per la parte riguardante gli interessi e le maggiorazioni;
- IVA al consumo.

Non possono essere, invece, condonate le cartelle esattoriali per:

- IVA sull'importazione;
- Multe derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti,
- Multe, ammende e sanzioni dovute a seguito di provvedimenti o sentenze penali di condanna.

Si rammenta, inoltre, che sono ammessi alla definizione agevolata anche i debitori che hanno ottenuto dilazioni con Equitalia, sia scadute che in corso. I soggetti che hanno rateizzazioni in essere sono ammessi alla rottamazione a condizione che versino le rate in scadenza da ottobre a dicembre 2016. A tal proposito, per i debiti inclusi nella domanda di definizione sono sospesi i pagamenti di tutte le rate in scadenza tra il 1° Gennaio 2017 e il termine di pagamento della prima o unica rata della definizione.

La comunicazione ufficiale delle somme da pagare (nel numero di rate che viene indicato dal debitore stesso) viene effettuata da Equitalia entro la fine di Maggio 2017.

Cordiali saluti.

MONICA MELANI

Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata¹:

- presso gli Sportelli di Equitalia Servizi di riscossione SpA utilizzando **questo modulo**;
- inviando **questo modulo**, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione SpA di riferimento (l'elenco delle e-mail/PEC è pubblicato a pagina 4).

DA1
DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
 (Art. 6 del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....

a..... (Prov.....) codice fiscale.....

 in proprio (per persone fisiche);

 in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della
 codice fiscale

 ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** al seguente indirizzo:

Comune (Prov.)

Indirizzo.....CAP.....Telefono.....

presso (indicare eventuale domiciliatario)

OPPURE

alla casella PEC.....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che Equitalia Servizi di riscossione SpA non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

 di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 e affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia² dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2016 contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi³:

Nr. Progr.	Numero cartella/avviso	Nr. Progr.	Numero cartella/avviso
1		7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

¹ In base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, le modalità di presentazione e la modulistica per accedere alla definizione sono **esclusivamente** quelle rese disponibili sul portale www.gruppoequitalia.it nella sezione dedicata alla definizione agevolata. Eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili sempre sul medesimo sito. Alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 225/2016 per coloro che avessero già presentato una dichiarazione di adesione, il presente modello è da utilizzarsi quale dichiarazione integrativa di adesione riportando pertanto esclusivamente gli ulteriori carichi che si intendono definire.

² Operanti su tutto il territorio nazionale a esclusione della regione Sicilia.

³ Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, avvisi di addebito dell'Inps. **Attenzione:** in presenza di piani di rateizzazione in essere, per accedere alla definizione agevolata è necessario che risulti saldato l'importo delle rate scadenti nel mese di ottobre, novembre e dicembre 2016.

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Il/la sottoscritto/a

- in proprio
 in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della

delego il/la Sig./Sig.ra

- a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
 a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
 a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente dichiarazione di adesione.

Luogo e data **Firma del delegante**

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE

Equitalia Servizi di riscossione SpA, Agente della riscossione per l'ambito provinciale di

- allego copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000.

OPPURE

- attesto, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza

dal/dalla Sig./Sig.ra

identificato/a mediante documento di riconoscimento

numero rilasciato da in data

.....
Data

.....
Nome, cognome e firma del dipendente addetto

Tabella dei CODICI (scadenza rata e % rata sul totale dovuto)

NUMERO RATE	Scadenza - % rate anno 2017				Scadenza - % rate anno 2018			Totale	CODICE
	Luglio	Settembre	Novembre	Totale 2017	Aprile	Settembre	Totale 2018		
2 rate	70%			70%	30%		30%	100%	2A
	70%			70%		30%	30%	100%	2B
3 rate	70%			70%	15%	15%	30%	100%	3A
	35%	35%		70%	30%		30%	100%	3B
	35%	35%		70%		30%	30%	100%	3C
	35%		35%	70%	30%		30%	100%	3D
	35%		35%	70%		30%	30%	100%	3E
4 rate	35%	35%		70%	15%	15%	30%	100%	4A
	35%		35%	70%	15%	15%	30%	100%	4B
	24%	23%	23%	70%	30%		30%	100%	4C
	24%	23%	23%	70%		30%	30%	100%	4D

ELENCO DELLE CASELLE E-MAIL/PEC
delle Direzioni Regionali di Equitalia Servizi di riscossione SpA
ESCLUSIVAMENTE dedicate alla ricezione delle Dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata

Direzione Regionale	E-mail	PEC
Abruzzo	adesione.abruzzo@equitaliariscossione.it	adesione.abruzzo@pec.equitaliariscossione.it
Basilicata	adesione.basilicata@equitaliariscossione.it	adesione.basilicata@pec.equitaliariscossione.it
Calabria	adesione.calabria@equitaliariscossione.it	adesione.calabria@pec.equitaliariscossione.it
Campania	adesione.campania@equitaliariscossione.it	adesione.campania@pec.equitaliariscossione.it
Emilia Romagna	adesione.emiliaromagna@equitaliariscossione.it	adesione.emiliaromagna@pec.equitaliariscossione.it
Friuli Venezia Giulia	adesione.friuliveneziagiulia@equitaliariscossione.it	adesione.friuliveneziagiulia@pec.equitaliariscossione.it
Lazio	adesione.lazio@equitaliariscossione.it	adesione.lazio@pec.equitaliariscossione.it
Liguria	adesione.liguria@equitaliariscossione.it	adesione.liguria@pec.equitaliariscossione.it
Lombardia	adesione.lombardia@equitaliariscossione.it	adesione.lombardia@pec.equitaliariscossione.it
Marche	adesione.marche@equitaliariscossione.it	adesione.marche@pec.equitaliariscossione.it
Molise	adesione.molise@equitaliariscossione.it	adesione.molise@pec.equitaliariscossione.it
Piemonte/Val d'Aosta	adesione.piemontevalleasta@equitaliariscossione.it	adesione.piemontevalleasta@pec.equitaliariscossione.it
Puglia	adesione.puglia@equitaliariscossione.it	adesione.puglia@pec.equitaliariscossione.it
Sardegna	adesione.sardegna@equitaliariscossione.it	adesione.sardegna@pec.equitaliariscossione.it
Trentino Alto Adige	adesione.trentinoaltoadige@equitaliariscossione.it	adesione.trentinoaltoadige@pec.equitaliariscossione.it
Toscana	adesione.toscana@equitaliariscossione.it	adesione.toscana@pec.equitaliariscossione.it
Umbria	adesione.umbria@equitaliariscossione.it	adesione.umbria@pec.equitaliariscossione.it
Veneto	adesione.veneto@equitaliariscossione.it	adesione.veneto@pec.equitaliariscossione.it

N.B. Si rammenta che in caso di invio della richiesta tramite e-mail/PEC è NECESSARIO allegare copia del documento di identità. Inoltre, nell'ipotesi di trasmissione da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Articolo 13, del D.Lgs. n. 196/2003)

Equitalia Servizi di riscossione SpA Titolare del trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali previste dalla legge, utilizza i dati che La riguardano per dar seguito alla richiesta di definizione agevolata da Lei avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti dall'art. 4 del Codice Deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione (D.M. 16/11/2000) e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999.

Il conferimento dei dati personali è, al fine di cui sopra, necessario. I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità. La società potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla dichiarazione di adesione.

I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per la finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ad altra società del Gruppo Equitalia;
- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da convenzioni in materia di riscossione;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati del trattamento.

Lei ha il diritto (art. 7 D.Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere finalità, modalità e logica del trattamento. Tali richieste, corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere inoltrate a Equitalia Servizi di riscossione SpA, Responsabile pro-tempore Funzione Legale, via Grezar 14 – 00142 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica: privacy@equitaliariscossione.it

I diritti di cui al citato articolo 7, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web www.gruppoequitalia.it, nonché presso gli sportelli della scrivente.